

- (6) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'etichettatura dovrebbe fornire al cliente le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione e d'impiego della sostanza aromatizzante e/o delle preparazioni alle quali tale sostanza aromatizzante è stata aggiunta. L'etichettatura dei recipienti dovrebbe altresì recare l'indicazione «conservare al riparo dalla luce».
- (7) L'Autorità ha inoltre osservato che la sostanza n. FL 16.133 presenta proprietà modificative degli aromi.
- (8) Tale sostanza aromatizzante non è destinata alla vendita ai consumatori finali e pertanto se ne dovrebbe evitare l'immissione sul mercato a tale scopo.
- (9) Alla luce del parere dell'Autorità, poiché l'uso della sostanza n. FL 16.133 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d'uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso.
- (10) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere la sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

La vendita della sostanza aromatizzante 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide ai consumatori finali non è autorizzata.

*Articolo 3*

Oltre alle prescrizioni relative all'etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'etichettatura degli imballaggi o dei recipienti reca le seguenti informazioni supplementari:

- «Contiene la sostanza FL 16.133. Tenere al riparo dalla luce per evitare fenomeni di fotolisi.»;
- un'avvertenza come «Conservare al riparo dalla luce.».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

